



Comune di
Castelveverde



Comune di
Pozzaglio ed Uniti

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "TERRA DI CASCINE"
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e POZZAGLIO ED UNITI
(Provincia di Cremona)**

Allegato A) alla deliberazione di C.U. n. 15 del 06/05/2022

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DI CASCINE IN MODALITA' TELEMATICA**

Art.1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi collegiali dell'Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine.

Art.2-Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni del Consiglio e della Giunta dell'Unione che si svolgono mediante videoconferenza o audioconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici (video telefoni oppure via internet o satellite).
2. Il ricorso a tale modalità è finalizzato a facilitare la partecipazione alla seduta di uno o più di tutti i componenti, che si trovano contemporaneamente in luoghi diversi dalla sede della riunione collegati per videoconferenza e/o in videochiamata.
3. Le sedute del Consiglio e della Giunta in videoconferenza si intendono convocate presso la Sede dell'Unione.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli Organi collegiali nelle ipotesi di cui all'art. 2, deve garantire la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire:
 - a) la segretezza della seduta;
 - b) l'identificazione degli intervenuti;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'Organo di partecipare in tempo reale a due vie ed il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - d) la visione o condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - f) la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud, WhatsApp, ecc.).

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente dell'Unione a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.
3. Nel caso di seduta telematica, uno o più o tutti i componenti del Consiglio e della Giunta potranno essere collegati per videoconferenza/videochiamata dal Palazzo comunale ovvero da altri luoghi. Tutti i partecipanti, incluso il segretario, possono essere collegati da sedi diverse da quella dell'Unione.
4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, il Consiglio e la Giunta, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
7. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.
8. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
9. Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire l'effettiva partecipazione del Consigliere/Assessore impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi ed entrerà in vigore trascorso tale termine.